

LINEE GUIDA

IL REFERENTE DI DIREZIONE NELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

DICEMBRE 2015





IL REFERENTE DI DIREZIONE NELL'ORGANO TECNICO REGIONALE (VIA E VAS)

L'ORGANO TECNICO REGIONALE

La legge regionale 40/1998 ha **disciplinato** la **composizione** e le modalità di **funzionamento** dell'**organo tecnico** istituito presso la **Regione**, costituito da un **Nucleo centrale** che si integra con le **Strutture regionali** individuate in relazione alle diverse **tipologie** di opere nonché alle **componenti ambientali** interessate (rif.: art. 7, c. 3), con riferimento allo svolgimento delle procedure di VIA.

In particolare, ai fini dell'**espletamento** dell'**istruttoria**, il **Nucleo centrale** è **responsabile** del **coordinamento** delle funzioni di:

- **ricezione** delle **domande** di avvio dei procedimenti, ai fini della **individuazione** della **struttura regionale competente** in relazione alle caratteristiche dell'opera,
- **gestione** dell'Ufficio di deposito progetti istituito presso la Regione.

La **Struttura regionale competente**, individuata di volta in volta dal Nucleo centrale in base al tipo di progetto presentato, è **responsabile** del **coordinamento** delle funzioni di:

- **espletamento** della **procedura** di **VIA** nelle sue diverse fasi,
- **promozione** delle **attività** di **controllo** e **monitoraggio** relative all'**attuazione** dei **progetti**,
- **espressione** del **parere regionale** nell'ambito della **procedura** di **VIA** di competenza **statale**,

... in **RACCORDO** con il **Nucleo centrale** e con le altre **Strutture regionali interessate**.

Con deliberazione della giunta regionale 12 aprile 1999, n. 21 – 27037, la Regione ha istituito il proprio Organo tecnico, articolando una **struttura** in grado di favorire l'**approccio integrato** alle varie problematiche.

Risulta un **Organo tecnico** che si caratterizza come "**struttura temporanea**", all'interno della quale si istruisce il progetto, piano o programma, **composto** da **rappresentanti** delle **direzioni** regionali di volta in volta **interessate**, coinvolte per le componenti ambientali e/o significative per l'approccio integrato dell'istruttoria, **presieduto** dalla **direzione** individuata come **competente** per la responsabilità del procedimento, con la partecipazione del **rappresentante** del **Nucleo centrale**, designato ai fini di **facilitare** e **normalizzare** l'**istruttoria** tecnica e la predisposizione dell'**atto finale**.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale, d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, recante **Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi**, sono state **ampliate le funzioni dell'organo tecnico** istituito per le procedure di VIA, attribuendo al medesimo anche la **competenza istruttoria** per le **procedure di VAS**, in quanto struttura "idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione del procedimento di VAS".

In ragione delle proprie competenze, la **Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio** è **sempre presente** in **Organo tecnico regionale** con un **proprio referente**.





LA LOGICA DELL'APPROCCIO INTEGRATO E CONTESTUALE IN FASE ISTRUTTORIA

La deliberazione istitutiva l'organo tecnico regionale, sopra citata, afferma: "Ai fini di una corretta individuazione dell'Organo Tecnico regionale bisogna innanzi tutto ricordare che la valutazione ambientale non è uno strumento di verifica del rispetto di standard, limiti o vincoli di tutela ambientale, ma un mezzo per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela e qualità dell'ambiente attraverso l'analisi e la valutazione, in via preliminare ed integrata, delle conseguenze ambientali di determinati interventi ed azioni."

La scelta regionale di creare un gruppo di lavoro temporaneo e multidisciplinare per l'espletamento dei compiti istruttori dell'organo tecnico, si giustifica, quindi, per la **necessità di esaminare il progetto, piano o ambientale in modo integrato e vista**, favorendo l'approccio la proposta progettuale o di **programma sottoposto a valutazione contestuale sotto i diversi punti di**  **integrato alle varie problematiche che pianificazione solleva, garantendo il miglior utilizzo delle conoscenze e delle competenze presenti nella complessiva struttura regionale ed il più coordinato raccordo tra esse per l'ordinato e compiuto svolgimento della procedura.**

 Il contributo tecnico da parte dei singoli componenti l'organo tecnico, difficilmente può, infatti, giungere unilateralmente, in fase di verifica, ad un giudizio sulla necessità o meno di sottoporre il progetto, il piano o il programma alla fase di valutazione oppure, in fase di valutazione, ad un giudizio sulla compatibilità ambientale del piano/programma o dell'opera/intervento proposti, soprattutto per il fatto che lo stesso contributo è elaborato, di norma, da un unico punto di vista: sarà l'esame integrato e contestuale da parte del gruppo di lavoro nel suo complesso a poter condurre ad un giudizio di importanza relativa delle varie problematiche evidenziate e, conseguentemente, a fornire gli elementi necessari per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità o l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, oppure l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti. 

Tale necessità è evidente, oltre che a livello di esame istruttorio da parte dell'organo tecnico nel suo complesso, anche a livello dell'istruttoria condotta all'interno delle direzioni regionali a vario titolo interessate, finalizzata all'elaborazione dei contributi tecnici da parte dei rispettivi referenti in organo tecnico.

IL REFERENTE DI DIREZIONE

In questo contesto, assume rilevanza il ruolo del referente di Direzione, **determinante per la corretta definizione del contributo della struttura di appartenenza**, redatto a seguito di un lavoro collegiale con i tecnici dei Settori coinvolti per le diverse problematiche.

Nel seguito, verranno, quindi, specificati il **ruolo** nonché i **compiti** del referente di Direzione, fornendo strumenti utili per agevolare il lavoro di coordinamento dei funzionari tecnici coinvolti e di redazione del contributo per l'istruttoria dell'organo tecnico.

In merito alla **designazione** del referente, la stessa dovrà essere effettuata sulla base degli **aspetti ambientali** maggiormente interessati dal piano, programma o progetto nonché della **complessità** dello stesso, cercando nel contempo di assicurare la **rotazione degli incarichi** nell'ambito della Direzione di appartenenza.





Il referente di Direzione, ha, in primo luogo, il **ruolo** di **coordinare** l'istruttoria interna alla Direzione e, conseguentemente, il **compito** di **redigere** il **contributo tecnico** di Direzione per l'organo tecnico.

COME ? LAVORANDO PER "PROGETTI"



COORDINANDOSI CON NUCLEO CENTRALE, SETTORI INTERESSATI ED ARPA

Il referente di Direzione **deve coordinarsi**:

1. ... con il **rappresentante** del **Nucleo centrale**:

- ⇒ per **CONOSCERE** le tempistiche dell'istruttoria,
- ⇒ per **INDIVIDUARE** i Settori interessati al piano, programma o progetto (avendo preliminarmente esaminato il piano, programma o progetto);

2. ... con i **Settori** individuati come **interessati**:

- ⇒ **EVIDENZIANDO** le caratteristiche del piano, programma o progetto e gli aspetti di rispettivo interesse (eventualmente in un breve incontro),
- ⇒ per **DEFINIRE** i tempi per la consegna dei rispettivi contributi, nonché eventuali modalità di istruttoria integrata (attraverso, ad esempio, riunioni collegiali o per temi salienti);

3. ... con l'**Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente**:

- ⇒ per **IDENTIFICARE** il referente di Arpa ed, eventualmente, **COINVOLGERLO** nella riunione con i funzionari dei Settori interessati,
- ⇒ per **CONFRONTARSI** con l'ARPA sugli aspetti salienti del piano, programma o progetto,
- ⇒ per **ACQUISIRE** il contributo dell'ARPA prima di redigere il contributo tecnico di Direzione.





IL CONTRIBUTO TECNICO DI DIREZIONE

Al fine di **agevolare** la conduzione **dell'istruttoria**, è **opportuno** che i singoli **referenti di Direzione** in organo tecnico, unitamente all'ARPA, rappresentino al tavolo di lavoro i **problemi significativi** o le **opportunità** di miglioramento nei confronti dell'ambiente che il piano, programma o progetto **solleva**, secondo il **punto di vista tecnico** di loro rispettiva **competenza**, attraverso la presentazione di un **contributo scritto**.

Il **contributo tecnico** potrà essere **utilmente organizzato** mediante una **scheda di sintesi**, nella quale, anche al fine di **consentire un confronto** ed un'obiettiva e trasparente **valutazione di importanza** relativa, *per ciascun problema significativo od opportunità di miglioramento nei confronti dell'ambiente*, vengano **evidenziati** gli elementi seguenti:

- **Punto di vista tecnico** secondo il quale il contributo è stato elaborato,
- **descrizione del problema** o dell'**opportunità di miglioramento** nei confronti dell'ambiente,
- **zona del territorio interessata**,
- **componente ambientale** o insieme delle componenti coinvolte
(caratterizzazione dello stato attuale e tendenza evolutiva in assenza o in presenza del piano/programma/progetto: elementi di criticità o sensibilità, capacità di carico della componente, ...),
- **fase di attuazione** del piano o programma o **fase di realizzazione** progettuale durante la quale si manifesta il problema o la opportunità di miglioramento considerata (preparazione, realizzazione, esercizio, dismissione, ...),
- **possibilità di risolvere il problema** o **cogliere** al meglio l'**opportunità** evidenziata mediante il ricorso a specifiche **prescrizioni** inerenti l'attuazione del piano/programma o la realizzazione/gestione dell'opera (*eventuale proposta di prescrizione progettuale, realizzativa o gestionale*),
- **valutazione delle conseguenze**, nel caso il problema non possa essere risolto o l'opportunità di miglioramento non possa essere colta.

A tal fine, è **opportuno** che anche i **funzionari** dei Settori **coinvolti** nell'**istruttoria interna** di Direzione **adottino la medesima impostazione logica nella redazione dei propri contributi**.

Il referente di Direzione procederà, quindi, ad **uniformare** i **contributi** dei tecnici dei Settori coinvolti in un **documento strutturato** che, nelle sue conclusioni, definisca la **posizione** della **Direzione** e le eventuali **richieste** (integrazioni, approfondimenti, prescrizioni), **risolvendo** eventuali **incoerenze** tra contributi (Settori e Arpa).

La **compilazione**, infine, di una **scheda di sintesi**, permetterà di **focalizzare** le **problematiche rilevanti**, tralasciando le **questioni** puramente **prescrittive**.

Nota bene:

- quella delle **valutazioni ambientali** è un'**attività** che permette di dare **concretezza** alle **politiche** ed agli **obiettivi** (anche settoriali) della **Direzione**,
- attraverso le **valutazioni ambientali** la **Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio** trova **ampia visibilità** all'interno della **Regione** e presso gli **Enti Locali** e gli **operatori privati**,
- l'attività di **valutazione ambientale** esprime una **concreta sintesi** del **lavoro** di **tutta la Direzione**.





APPROFONDIMENTI

SOGGETTI COINVOLTI IN FASE ISTRUTTORIA E LORO RUOLI

La legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” individuano i seguenti soggetti coinvolti nelle procedura di valutazione ambientale e attribuiscono a ciascuno di essi un ben determinato ruolo:

- **Autorità procedente - Proponente**: il d.lgs. 152/2006, con riferimento ai procedimenti di VAS, definisce come “Autorità procedente”: “**la pubblica amministrazione** che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni delle norme sopra citate, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”; definisce, quindi, con riferimento anche ai procedimenti di VIA, il “Proponente” come: “il **soggetto**, privato o pubblico, che elabora il piano, programma o progetto e predispone le **iniziative** per sottoporli alla **procedura di VIA o di VAS**”.
- **Autorità competente**: la **pubblica amministrazione** cui compete l'adozione del provvedimento di **verifica di assoggettabilità**, l'elaborazione del **parere motivato**, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei **provvedimenti conclusivi in materia di VIA**, nel caso di progetti.
Oltre a costituire il punto di riferimento per il soggetto proponente, l'autorità competente opera per rendere **integrata l'istruttoria** fra i molteplici soggetti coinvolti e per **coordinare** le varie **procedure**.
Per i procedimenti di VIA, essa coincide con l'ente titolare della maggior parte dei procedimenti autorizzativi o, comunque, di quelli più significativi in campo ambientale, in modo tale da garantire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle procedure di autorizzazione necessarie per la realizzazione dei progetti stessi.
- **Organo tecnico**: lo **strumento operativo** di cui l'autorità competente si dota per i diversi adempimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni statali e regionali sopra citate; esso **svolge**, in particolare, l'**istruttoria tecnica** con il **supporto** tecnico-scientifico dell'**ARPA**, al fine di **fornire** all'autorità competente gli **elementi necessari** a pervenire ad una **decisione** in merito all'**impatto** ambientale di un **progetto o alla compatibilità ambientale di un piano/programma**.

La legge regionale 40/1998 ha **disciplinato** la **composizione** e le modalità di **funzionamento** dell'**organo tecnico** istituito presso la **Regione**, costituito da un **Nucleo centrale** che si integra con le **Strutture regionali** individuate in relazione alle diverse **tipologie** di opere nonché alle **componenti ambientali** interessate (rif.: art. 7, c. 3), con riferimento allo svolgimento delle procedure di VIA.

Con deliberazione della giunta regionale 12 aprile 1999, n. 21 – 27037, la Regione ha istituito il proprio Organo tecnico, articolando una **struttura** in grado di favorire l'**approccio integrato** alle varie problematiche.

Risulta un **Organo tecnico** che si caratterizza come “**struttura temporanea**”, all'interno della quale si istruisce il progetto, piano o programma, **composto** da **rappresentanti** delle **direzioni** regionali di volta in volta **interessate**, coinvolte per le componenti ambientali e/o significative per l'approccio integrato dell'istruttoria, **presieduto** dalla **direzione** individuata come **competente** per la responsabilità del procedimento, con la partecipazione del **rappresentante** del **Nucleo centrale**, designato ai fini di **facilitare** e **normalizzare** l'**istruttoria** tecnica e la predisposizione dell'**atto finale**.





Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale, d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, recante **Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi**, sono state **ampliate le funzioni dell'organo tecnico** istituito per le procedure di VIA, attribuendo al medesimo anche la **competenza istruttoria** per le **procedure di VAS**, in quanto struttura "idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione del procedimento di VAS".

- **ARPA**: l'ARPA **coadiuva** le **autorità competenti assicurando**, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla legge regionale, il **supporto tecnico-scientifico**, anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti d'istituto; essa assicura il **controllo** delle **condizioni** previste per la **realizzazione** delle opere e degli interventi.
- **Soggetti interessati** - **Soggetti competenti in materia ambientale**: i cosiddetti **soggetti interessati** ai progetti sottoposti alla procedura di VIA, individuati dall'art. 9 della legge regionale per le loro specifiche competenze (territoriali, istituzionali, autorizzative, ecc.), assumono **ruoli differenti** a seconda delle rispettive **competenze** e della **fase** in cui sono coinvolti attraverso i lavori della conferenza di servizi. Tali soggetti possono assumere, conseguentemente, anche il ruolo di "**soggetti competenti in materia ambientale**" di cui alla definizione dell'art. 5, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006 ("le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti").
 - Province, Comuni, Enti di gestione delle aree protette, ASL competenti per territorio contribuiscono ad effettuare l'**esame contestuale** dei vari **interessi pubblici** coinvolti nella **procedura di VIA e VAS** o degli interessi coinvolti in **procedimenti** amministrativi ad essa **connessi**.
 - I soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire al fine della eventuale realizzazione ed esercizio dell'opera o dell'intervento, **contribuiscono** ad effettuare in **fase preliminare** la **ricognizione** di tutte le **problematiche tecniche** connesse anche all'eventuale conseguente rilascio delle autorizzazioni e, **successivamente**, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale ed il progetto sia sottoposto alla fase di valutazione, **partecipano** allo svolgimento dell'**istruttoria integrata** funzionale anche al **rilascio coordinato** delle rispettive **autorizzazioni**.
 - In ogni caso, in relazione alle proprie competenze, entrambi **contribuiscono** a **fornire** all'Organo tecnico ed all'Autorità competente, in ogni fase procedimentale, **elementi** per **valutare** in modo **integrato** e **contestuale** la **sussistenza** dei **presupposti** di **compatibilità** ambientale.

Tra i **soggetti** che l'art. 9 della legge regionale individua come **interessati** ai progetti sottoposti alla procedura di VIA **vi è, anche**, ogni altro **soggetto territoriale o istituzionale** che l'autorità competente decide di coinvolgere, anche a seguito di motivata richiesta da parte dello stesso, in casi di particolare rilevanza con riferimento alle ricadute degli impatti ambientali individuati nel corso della procedura.



**Ruolo e compiti del referente di direzione**

- Cittadini, associazioni, enti e chiunque abbia interesse: i cittadini, le associazioni, gli enti e chiunque abbia interesse, prendendo visione della **proposta di piano o programma** e del relativo rapporto ambientale, oppure **considerando** le **caratteristiche** del progetto e della sua **localizzazione**, sono invitati a **fornire** all'autorità competente **ulteriori** e **utili** elementi **conoscitivi** e **valutativi** sui possibili **effetti** del piano, programma o progetto, soprattutto per la conoscenza diretta che essi hanno del territorio interessato nella sua storia oltre che nella sua configurazione attuale.

A tal fine possono presentare **osservazioni scritte** all'autorità competente, nei modi e nei tempi previsti dalla legge regionale (cfr. art. 14, l.r. 40/1998 e art. 14, d.lgs. 152/2006).

Nell'ambito della **Fase di valutazione della procedure di VIA**, la legge regionale prevede, inoltre, **ulteriori** e particolari **modalità** per **garantire** la **partecipazione** ed il **contributo** di cittadini, associazioni, enti o di chiunque abbia interesse al processo decisionale:

- l'autorità competente **può** infatti **disporre** lo **svolgimento** di un'**inchiesta pubblica** durante la quale **chiunque** può **fornire contributi** di valutazione sul piano **scientifico** e **tecnico** attraverso la presentazione di **memorie scritte** inerenti la realizzazione dell'intervento e le sue conseguenze sul piano ambientale (art. 14, c. 3);
- l'autorità competente, in **alternativa** allo svolgimento dell'inchiesta pubblica, **può** comunque **organizzare** un **confronto** tra il **proponente** ed i **soggetti** che hanno presentato **osservazioni**; **può**, infine, **attivare momenti** di **informazione** allargata e di **pubblico dibattito** cui è invitato il proponente (art. 14, c. 4).

In attuazione dei principi di **economicità** e di **semplificazione**, le procedure di **deposito**, **pubblicità** e **partecipazione**, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per specifici **piani** e **programmi**, si **coordinano** con quelle previste per le procedure di valutazione, in modo da **evitare duplicazioni** ed **assicurare il rispetto dei termini** previsti per la **partecipazione** del pubblico (cfr. art. 14, comma 4 d.lgs. 152/2006).





L'importanza della Valutazione ambientale strategica (VAS)

“Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il nostro Paese si è impegnato ad adottare lo strumento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, quale strumento di un'azione preventiva di tutela e integrazione ambientale e per improntare alla sostenibilità ambientale le strategie di sviluppo delle nostre comunità, orientando così il quadro delle trasformazioni dei nostri territori.

La VAS è un processo che deve accompagnare il percorso di pianificazione e di programmazione ai diversi livelli territoriali, per sostenere le Amministrazioni nella dovuta integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche di settore.

Le strutture deputate alla tutela dell'ambiente svolgono un ruolo fondamentale per garantire che le attività dell'uomo siano improntate alla sostenibilità, tutelando la capacità rigenerativa degli ecosistemi (e delle risorse) e salvaguardando la biodiversità, anche per un'equa distribuzione dei vantaggi connessi alle attività economiche. (...)

Ancora oggi, però, la procedura di VAS è spesso vissuta come mero adempimento normativo e non come strumento prioritario che qualifica il processo decisionale, secondo modalità trasparenti e realmente partecipate.

In poche parole, nell'attuare la VAS prevale più la preoccupazione di contenziosi comunitari, che non la consapevolezza delle opportunità e dei vantaggi da affinare in continuo per migliorarne l'efficacia.

Tra le cause, anche il ritardo con cui a volte viene avviato il processo valutativo rispetto alla fase di pianificazione, con il rischio di vanificare la possibilità di incidere concretamente dall'inizio e minimizzando così analisi, alternative e valutazioni preventive degli effetti ambientali, temi peraltro molto sentiti a livello territoriale.

È in questo contesto che si inquadrano le presenti considerazioni destinate a sottolineare il quadro di opportunità che la VAS rappresenta, per far sì che le valutazioni ambientali accompagnino l'intero arco di vita di un piano o di un programma, dalla fase di pianificazione alla fase attuativa nella quale verificare le scelte adottate.

La VAS permette di orientare le scelte dall'inizio, intervenendo sulla fase strategica dei piani e dei programmi, ovvero nella fase di maggiore flessibilità quando le scelte localizzative non sono definite.

Con questo approccio, ogni successiva singola valutazione ambientale (VIA) di un'opera, espressione di un piano o programma sul quale sia già stata svolta la procedura di VAS, può focalizzarsi sugli impatti specifici e puntuali dell'opera e sulle caratteristiche tecniche proprie del progetto, in quanto i caratteri generali e gli orientamenti strategici, ivi comprese le scelte localizzative, sono preliminarmente vagliati nella VAS.

Lo svolgimento di un buon percorso di VAS si inserisce necessariamente in un processo valutativo che curi anche le componenti economiche e sociali, così che la valutazione coordinata di questi tre profili possa perseguire una sostenibilità effettiva ed efficace.

A conferma di questo indirizzo l'UE già con i regolamenti applicativi per i fondi strutturali 2014-2020 ha dato chiara indicazione di procedere con una valutazione integrata delle tre tematiche (ambiente, società, economia), valorizzando congiuntamente la valutazione *ex-ante* e la VAS dei programmi. La centralità della VAS, inoltre, va rafforzata anche nella fase attuativa del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, per verificare la coerenza e la qualità degli interventi.





Peraltro, è centrale l'importanza che la VAS riveste per garantire processi decisionali trasparenti e condivisi, mediante strumenti e modalità che facilitino e semplifichino l'accesso alle informazioni: i processi partecipativi previsti nel percorso valutativo devono essere organizzati e pianificati affinché producano consapevolezza diffusa dei vantaggi e degli impatti contribuendo così a ridurre i numerosi conflitti e contenziosi a livello territoriale.

La VAS serve ad integrare le diverse trasformazioni dei nostri territori per un effettivo conseguimento degli obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale, moltiplicatore degli effetti delle limitate risorse disponibili. Per rendere possibile tale obiettivo è indispensabile lavorare con modalità integrate e trasparenti alle diverse scale della pianificazione, coordinando e integrando le valutazioni ambientali in tutte le fasi.

Per questo auspicio un rafforzamento della collaborazione istituzionale tra le diverse Amministrazioni del Paese, anche attraverso la messa a disposizione di quegli strumenti conoscitivi che rafforzano la partecipazione ai processi decisionali (...), affinché le pianificazioni e programmazioni siano più efficaci anche grazie alla VAS.

Occorre attuare livelli fattivi di collaborazione istituzionale fin dalle fasi di avvio dei processi di programmazione e pianificazione, per un'adeguata condivisione delle informazioni ambientali da divulgare e per una partecipazione attiva e responsabile delle comunità locali, in grado così di concorrere proficuamente allo sviluppo dei territori.

La nostra Italia è ricchissima di tesori ambientali di pregio assoluto, che contribuiscono in modo essenziale alle economie della valorizzazione territoriale su cui sono riposte enormi *chance* di futuro e di benessere.”

(Nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 25143/GAB del 21.12.2015, indirizzata ai Presidenti di Regione e delle Province autonome)





LA PROCEDURA DI VAS

La procedura di **valutazione ambientale strategica** (VAS) è finalizzata a garantire un elevato livello di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente e di protezione della salute umana ed è diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e durevole.

La procedura di VAS è **il processo** che consente all'**autorità competente** di valutare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un **piano o programma**. A tal fine la VAS deve svilupparsi in modo integrato agli stadi fondamentali del ciclo di vita del piano o programma.

Essa è **composta** di **fasi differenziate** – *verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione* – che, rappresentano un insieme di **tappe** che il **piano o programma** deve toccare.

Le fasi della procedura di VAS, attivabili secondo le modalità definite dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006, come specificato dalla d.g.r. 12-8931 del 09.06.2008, sono le seguenti:

⇒ Fase di **verifica di assoggettabilità**,

volta a **determinare** se un piano o programma **debba** o **meno** essere **sottoposto** alla successiva fase di **valutazione**.

⇒ Fase di **specificazione** dei **contenuti** del rapporto **ambientale**,

volta a **individuare** la portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e il livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie alla valutazione, attraverso la consultazione dei soggetti con competenze in materia ambientale.

⇒ Fase di **valutazione**,

finalizzata all'**espressione** del **parere motivato** in merito alla sostenibilità del **piano o programma** oggetto di valutazione, comprensivo di eventuali osservazioni e condizioni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'organo tecnico e degli esiti delle consultazioni.

Al termine del percorso valutativo, sulla base delle indicazioni riportate nel parere motivato, ai sensi dell'**art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006**, prima dell'approvazione del piano o programma soggetto a VAS, deve essere svolta obbligatoriamente la **revisione** del piano o programma. Nella revisione del piano o programma l'autorità procedente, con il contributo del soggetto proponente nel caso in cui non coincidano, provvede alla revisione dello strumento stesso in collaborazione con l'autorità competente.

In termini concreti, la procedura di VAS è un *percorso amministrativo* che concentra, armonizza e approfondisce tutti gli aspetti relativi agli effetti ambientali di un piano/programma.





Fase di Verifica di assoggettabilità a VAS

OBIETTIVI, MODALITÀ E TEMPI

OBIETTIVI

La **fase di verifica di assoggettabilità** di un piano o programma è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

Sulla base di un'**analisi integrata e contestuale** di diversi **elementi informativi**, degli **effetti negativi e significativi** nei confronti dell'**ambiente** a seguito dell'attuazione del piano o programma, sarà stabilita o meno la necessità di sottoporre il medesimo alla fase di valutazione della procedura di VAS:

- ⇒ in caso **affermativo**, il piano, programma ovvero sue modifiche, **deve** essere **sottoposto** alla **fase di valutazione** della procedura di VAS; il provvedimento di verifica potrà contenere indicazioni circa i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare oltre che precisazioni circa le modalità di informazione ritenute opportune in relazione al caso specifico;
- ⇒ in caso di esclusione dalla valutazione, nelle successive fasi di elaborazione del piano o del programma, si dovrà, comunque, tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione della fase di valutazione.

*L'autorità competente assume tale **determinazione** in base alle **risultanze** dell'**istruttoria** condotta dall'**Organo tecnico**, secondo le modalità definite dalla d.g.r. 12-8931/2008 e dall'art. 12 del d.lgs. 152/2006.*

MODALITÀ

L'**Organo tecnico** compie l'**istruttoria** con il **supporto** tecnico-scientifico dell'**ARPA**, **verificando** gli **elementi** richiamati in sintesi nell'**allegato I** alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, attraverso un **esame contestuale ed integrato** delle seguenti **fonti** informative:

- ⇒ *gli **elementi informativi e valutativi** forniti dall'autorità procedente attraverso la presentazione degli elaborati previsti (rapporto preliminare);*
- ⇒ *le **conoscenze ambientali e territoriali** risultanti dall'attività della Pubblica Amministrazione;*
- ⇒ *le **osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale.***

Al fine di **consentire** all'organo tecnico e quindi all'autorità competente di **esprimersi** sulla necessità o meno di sottoporre il piano o il programma alla fase di valutazione, il proponente deve fornire **esaustivi elementi conoscitivi e valutativi**

È **interesse dell'autorità procedente** presentare **integralmente** i dati e le informazioni **significativi** alla base delle **analisi e valutazioni compiute**: in tal modo l'**autorità competente** potrà, in fase istruttoria, **ripercorrere** e contestualmente **verificare** il **percorso logico** che l'**autorità procedente** ha **compiuto** per definire e proporre la soluzione ritenuta più sostenibile per l'ambiente.





Ruolo e compiti del referente di direzione


TEMPI

I **tempi istruttori** decorrono **successivamente** alla **data di trasmissione all'autorità competente del rapporto preliminare**, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma.

L'**autorità competente**, in collaborazione con l'autorità procedente, **individua i soggetti competenti in materia ambientale** da consultare e trasmette loro il **documento preliminare** per acquisirne il **parere**. Il parere è inviato entro **trenta giorni** all'autorità competente ed all'autorità procedente.

L'**autorità competente**, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, **entro novanta giorni** dalla trasmissione del rapporto preliminare, emette il **provvedimento di verifica** assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Lo schema seguente illustra i **tempi previsti** per lo svolgimento dell'**istruttoria**.





Di seguito sono riportati gli **elementi di verifica**, richiamati in sintesi nell'**allegato I** alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, alla base dell'**istruttoria** condotta dall'organo tecnico.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.





Fase di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale

OBIETTIVI, MODALITÀ E TEMPI

OBIETTIVI

La fase di **specificazione dei contenuti del rapporto ambientale** della procedura di VAS è volta a **definire** la **portata** delle **informazioni** da inserire nel **rapporto ambientale** e il **livello di dettaglio** delle **analisi** e delle **informazioni ambientali** necessarie alla valutazione (art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006).

A tal fine, il **proponente e/o l'autorità procedente** entrano in **consultazione**, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'**autorità competente** e gli altri **oggetti competenti in materia ambientale**, sulla base di un **rapporto preliminare** sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma.

Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale che nel momento della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.

MODALITÀ

L'**Organo tecnico** compie l'**istruttoria** con il **supporto** tecnico-scientifico dell'**ARPA**, **verificando** se il documento tecnico preliminare presentato contiene tutti gli elementi necessari all'elaborazione del rapporto ambientale, attraverso un **esame contestuale ed integrato** delle seguenti **fonti** informative:

- ⇒ *gli **elementi informativi e valutativi** forniti dal **proponente** attraverso la presentazione del rapporto preliminare;*
- ⇒ *le **conoscenze ambientali e territoriali** risultanti dall'attività della Pubblica Amministrazione;*
- ⇒ *i **dati e le informazioni** in possesso dei **oggetti con competenza in materia ambientale** che l'autorità procedente, di concerto con l'autorità competente, ha ritenuto opportuno coinvolgere.*

Al fine di **consentire** all'organo tecnico e quindi all'autorità competente di **esprimere** un parere sul documento tecnico preliminare, l'autorità procedente deve fornire **esaustivi elementi conoscitivi e valutativi** in ordine:

- alle **motivazioni** base della **proposta** di piano/programma ed alla sua **utilità**,
- agli **effetti ambientali** attesi del piano/programma **sull'ambiente**, inteso come insieme complesso di sistemi naturali ed antropici,
- al **piano di lavoro** per la **redazione** del rapporto ambientale,
- alle **metodologie** che si intendono adottare per l'**elaborazione** delle **informazioni** in esso contenute,
- al **livello di approfondimento** delle informazioni in esso contenute.





Ruolo e compiti del referente di direzione

L'analisi per la redazione del piano di lavoro dovrà essere condotta dall'autorità procedente:


- sulla base della **preventiva definizione della situazione attuale dell'area potenzialmente interessata** da effetti diretti ed indiretti, conseguenti all'attuazione del piano/programma;
- con **riferimento alle soluzioni alternative che si intendono considerare e alle misure relative al monitoraggio.**

TEMPI

I **tempi istruttori** decorrono dalla **data di invio** all'autorità competente del **rapporto preliminare** da parte dell'autorità procedente.

Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'**autorità competente** esprime un parere sul rapporto preliminare **entro novanta giorni** dalla **data di ricezione**.

Lo schema seguente illustra i **tempi previsti** per lo svolgimento dell'**istruttoria**.





Fase di Valutazione della procedura di VAS

OBIETTIVI, MODALITÀ E TEMPI

OBIETTIVI

La **fase di valutazione** della procedura di VAS è **finalizzata** all'espressione da parte dell'Autorità competente del **Parere motivato** in merito alla sostenibilità del **piano o programma** oggetto di valutazione, comprensivo di eventuali osservazioni e condizioni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'organo tecnico e degli esiti delle consultazioni.

Ai fini dell'approvazione di piani e programmi per i quali è prevista la VAS, gli esiti della valutazione, sintetizzati nel parere motivato, contribuiranno da un lato a mitigare gli eventuali effetti ambientali negativi connessi all'attuazione del piano o del programma, dall'altro a ridefinirne i contenuti in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale.

Il monitoraggio degli effetti ambientali del piano o del programma, effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali assicurerà, in fase attuativa, il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Completa il quadro degli obiettivi della valutazione, la trasparenza del processo decisionale assicurata dalla pubblicazione nei siti web delle autorità interessate dei seguenti elaborati:

- il piano/programma, adottato dopo la revisione in esito alla VAS, e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria,
- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate,
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del d.lgs. 152/2006.

MODALITÀ

L'**Organo tecnico** compie l'**istruttoria** con il **supporto** tecnico-scientifico dell'**ARPA**, **valutando la compatibilità ambientale del piano/programma**, attraverso un **esame contestuale ed integrato** delle seguenti **fonti** informative:

- ⇒ *gli **elementi informativi e valutativi** forniti dal soggetto o dall'autorità proponente attraverso la presentazione degli elaborati previsti (proposta di piano o programma, rapporto ambientale, sintesi non tecnica);*
- ⇒ *le **conoscenze ambientali e territoriali** risultanti dall'attività della Pubblica Amministrazione;*
- ⇒ *i **dati e le informazioni** in possesso dei **soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti**, unitamente ai rispettivi **pareri**, eventualmente resi;*
- ⇒ *le **osservazioni del pubblico** pervenute.*

Al fine di **consentire** all'organo tecnico e quindi all'autorità competente di **esprimere il proprio parere motivato** sul piano/programma proposto, il proponente e/o l'autorità procedente deve fornire **esaustivi elementi conoscitivi e valutativi** sulla base delle **indicazioni stabilite in fase di specificazione**.





Ruolo e compiti del referente di direzione

È **interesse del** soggetto proponente presentare **integralmente** i dati e le informazioni **significativi** alla base delle **analisi e valutazioni compiute**: in tal modo l'**autorità competente** potrà, in fase istruttoria, **ripercorrere** e contestualmente **verificare** il **percorso logico** che il **proponente** ha **compiuto** per definire e proporre la soluzione ritenuta più sostenibile dal punto di vista ambientale.

TEMPI


I tempi istruttori decorrono dalla **data di pubblicazione** sul Bollettino ufficiale della Regione dell'**avviso** inerente l'**avvenuto deposito** presso l'autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale e sui rispettivi siti web della **proposta di piano o di programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica**.

L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

Entro il termine di **sessanta giorni** dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, **chiunque** può prendere visione della **proposta di piano o programma** e del relativo **rapporto ambientale** e presentare **proprie osservazioni in forma scritta**, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

L'**autorità competente** esprime il proprio **parere motivato entro 90 giorni** dalla **scadenza** dei **termini** per la **consultazione** (150 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito).

Gli schemi seguenti illustrano i **tempi previsti** per lo svolgimento dell'**istruttoria** e per la presentazione delle **osservazioni**.





LA PROCEDURA DI VIA

La **procedura di VIA** è **il processo** che consente all'**autorità competente** di pervenire ad una **decisione** in merito all'**impatto ambientale** di un **progetto**.

Essa è **composta di fasi differenziate** - *verifica, specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, valutazione* - che, tuttavia, non rappresentano percorsi obbligati, ma un insieme di **tappe** che il **progetto può** o **deve toccare**, in base alle sue **caratteristiche specifiche** (tipologia e localizzazione), alle **decisioni dell'autorità competente** ed alle **scelte del proponente**.

Le fasi della procedura di VIA, attivabili secondo le modalità definite dagli **articoli 10, 11 e 12** della l.r. 40/1998, sono le seguenti.

⇒ Fase di **verifica**,

volta a **determinare** se un progetto **debba** o **meno** essere **sottoposto** alla successiva fase di **valutazione** (art. 10).

⇒ Fase di **specificazione** dei contenuti dello studio di **impatto ambientale**,

volta a **individuare**, *preliminarmente alla redazione dello stesso studio*, gli **argomenti** ed i **temi** sui quali deve essere **focalizzata** l'**attenzione** di uno **specifico studio** di impatto ambientale (art. 11).

*Tale fase è **facoltativa**: si attua cioè su eventuale richiesta del proponente.*

⇒ Fase di **valutazione**,

finalizzata all'**espressione** del **giudizio di compatibilità ambientale** e, *qualora questo sia positivo*, al **rilascio coordinato** delle **autorizzazioni ambientali, urbanistiche** e degli **altri atti** di analoga natura, **necessari** per la **realizzazione** e l'**esercizio** dell'opera o intervento (art. 12 e art. 13).

In termini concreti, la procedura di VIA è un *percorso amministrativo* che concentra, armonizza e approfondisce tutti gli aspetti relativi all'impatto ambientale di un progetto.

Inoltre, qualora un progetto risulti compatibile dal punto di vista ambientale, la procedura di VIA contiene in sé i presupposti per il *coordinamento* e lo *snellimento* delle *procedure*, consentendo di giungere all'obiettivo di *unificare* le *autorizzazioni*.





Fase di Verifica della Procedura di VIA

OBIETTIVI, MODALITÀ E TEMPI

OBIETTIVI

La **fase di verifica** della procedura di VIA è volta a **determinare** se un progetto **debba o meno** essere **sottoposto** alla successiva **fase di valutazione** (art. 10 l.r. 40/1998 e art. 20 d.lgs. 152/2006).

Tale **determinazione** si concretizza nel **verificare**, attraverso un'**analisi integrata e contestuale** di diversi **elementi informativi**, se è **possibile** che la soluzione progettuale proposta abbia complessivamente **effetti negativi e significativi** nei confronti dell'**ambiente** che dovrà accoglierne la **realizzazione** e l'**esercizio** - non eliminabili neppure prescrivendo modifiche progettuali o gestionali -, o comunque **impatti** che impongono, per essere **definiti e caratterizzati** compiutamente, l'**approfondimento dell'analisi** da parte del proponente:

⇒ in caso **affermativo**, il progetto **deve** essere **sottoposto** alla **fase di valutazione** della procedura di VIA.

In altre parole, l'**esclusione** dalla fase di valutazione, configurandosi come deroga ad un'analisi ambientale più approfondita, deve essere **supportata** da un'**analisi** che evidenzi che il progetto presentato, *eventualmente condizionato a specifiche prescrizioni vincolanti nei confronti della realizzazione e/o dell'esercizio*, **non ha effetti negativi e significativi** nei confronti dell'**ambiente** che lo dovrà accogliere, inteso nella sua accezione più estensiva.

L'autorità competente assume tale determinazione in base alle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico, secondo le modalità definite dall'articolo 10 della l.r. 40/1998.

MODALITÀ

L'**Organo tecnico** compie l'**istruttoria** con il **supporto** tecnico-scientifico dell'**ARPA**, **verificando** gli **elementi** richiamati in sintesi all'**allegato E** della l.r. 40/1998, attraverso un **esame contestuale ed integrato** delle seguenti **fonti** informative:

- ⇒ *gli **elementi informativi e valutativi** forniti dal **proponente** attraverso la presentazione degli elaborati previsti (progetto preliminare e relazione);*
- ⇒ *le **conoscenze ambientali e territoriali** risultanti dall'attività della Pubblica Amministrazione;*
- ⇒ *i **dati** e le **informazioni** in possesso dei **soggetti interessati** individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998, sentiti attraverso lo strumento della conferenza di servizi;*
- ⇒ *le **osservazioni del pubblico** pervenute.*

Al fine di **consentire** all'organo tecnico e quindi all'autorità competente di **esprimersi con cognizione di causa** sulla necessità o meno di sottoporre il progetto alla fase di valutazione, il proponente deve fornire **esaustivi elementi conoscitivi e valutativi** in ordine:

- alle **motivazioni** base della **proposta** di intervento ed alla sua **utilità**;
- ai possibili **effetti** che il progetto può avere **sull'ambiente**, inteso come insieme complesso di sistemi naturali ed antropici;
- alle **misure** che si intendono adottare per **ottimizzare l'inserimento** nell'**ambiente** e nel **territorio** circostante.





Ruolo e compiti del referente di direzione

L'analisi ambientale dovrà essere condotta dal proponente:

- sulla base della **preventiva definizione della situazione attuale dell'area potenzialmente interessata** da effetti diretti ed indiretti, conseguenti all'eventuale costruzione e gestione dell'opera o degli interventi proposti;
- con **riferimento alle soluzioni alternative** tecnologiche e localizzative **considerate** ed alla **scelta compiuta**.


È **interesse del proponente** presentare **integralmente i dati e le informazioni significativi** alla base delle **analisi e valutazioni compiute**: in tal modo l'**autorità competente** potrà, in fase istruttoria, **ripercorrere** e contestualmente **verificare** il **percorso logico** che il **proponente** ha **compiuto** per definire e proporre la soluzione progettuale, tecnologica e localizzativa, da lui stesso ritenuta più compatibile con l'ambiente.

TEMPI

I **tempi istruttori** decorrono **successivamente** alla **data di presentazione** della domanda e **deposito** degli elaborati, allorquando - verificata la correttezza e completezza formale degli elaborati stessi - l'**autorità competente pubblica** la **notizia dell'avvenuto deposito** degli **elaborati** sul mezzo di diffusione dell'informazione a tal fine preposto (BUR, Albo pretorio, ...).

La **pronuncia dell'autorità competente** avviene **entro settantacinque giorni** dalla **data di pubblicazione dell'avviso al pubblico** sopra citato (vedi d.g.r. 16.03.2009, n. 63-11032 e nota circolare della Direzione Ambiente 3 aprile 2012, prot. n. 6532/DB10.00).

Lo schema seguente illustra i **tempi previsti** per lo svolgimento dell'**istruttoria** e per la presentazione delle **osservazioni**.





Di seguito sono riportati gli **elementi di verifica**, richiamati in sintesi all'**allegato E** della l.r. 40/1998, alla base dell'**istruttoria** condotta dall'organo tecnico.

1. Caratteristiche dell'opera o intervento, con particolare attenzione ai seguenti elementi:

- parametri **tecnici** e **dimensionali**;
- **cumulo** con altri progetti;
- utilizzazione di **risorse naturali**;
- produzione di **rifiuti**;
- **inquinamento** e **disturbi ambientali**;
- **rischio** di **incidenti**, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dell'opera o intervento, con attenzione alla **sensibilità ambientale** delle zone interessate **direttamente** o **indirettamente** dalla **realizzazione** e dall'**esercizio** dell'opera o intervento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- **utilizzazione attuale** dell'area e **destinazione d'uso** prevista;
- **interazione** con altri **progetti** o **opere esistenti**;
- **ricchezza relativa**, **qualità** e **capacità di rigenerazione** delle **risorse** naturali della zona;
- **capacità di carico** dell'**ambiente** circostante, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide e costiere;
 - b) zone montuose e forestali;
 - c) aree naturali protette; zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
 - d) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - e) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale definiti dalla normativa vigente sono già stati superati;
 - f) zone a forte densità demografica;
 - g) aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
 - h) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale dovuto alla **realizzazione** e all'**esercizio** dell'opera o intervento, in funzione degli elementi evidenziati ai punti precedenti e tenendo conto, in particolare:

- della **portata dell'impatto** (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura **transfrontaliera** dell'impatto;
- dell'ordine di **grandezza** e della **complessità** dell'impatto;
- della **probabilità** dell'impatto;
- della **durata**, **frequenza** e **reversibilità** dell'impatto.





Ruolo e compiti del referente di direzione

Fase di Specificazione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale

OBIETTIVI, MODALITÀ E TEMPI

OBIETTIVI

La fase di **specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale** della procedura di VIA è volta ad **individuare, preliminarmente alla redazione dello stesso studio e su eventuale richiesta del proponente, gli argomenti ed i temi** sui quali deve essere **focalizzata l'attenzione** di uno **specifico studio** di impatto ambientale (art. 11 l.r. 40/1998 e art. 21 d.lgs. 152/2006).

Se il proponente lo richiede, l'autorità competente è chiamata ad esprimere un parere sul contenuto e sul grado di approfondimento delle informazioni che il proponente stesso deve elaborare e presentare all'autorità medesima, ai fini dell'avvio della fase di valutazione, nonché sulle condizioni di riferimento per le analisi ambientali che devono essere intraprese per elaborare le informazioni stesse. In tal modo, la fase di specificazione assicura che lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente fornisca tutte le informazioni rilevanti sugli impatti del progetto, focalizzando l'attenzione su quelli più importanti, sulle alternative al progetto presentato e su ogni altro fatto, argomento o problematica che è opportuno siano considerati.

Si tratta, dunque, di una **fase facoltativa** che consente l'**interazione** del **proponente** con l'**autorità competente** e **crea**, nella sostanza, le **premesse** per il **successivo approfondimento** progettuale e valutativo, rafforzando conseguentemente il ruolo della Fase di valutazione nella protezione ambientale.

La fase di **specificazione**, *qualora caricata di significato e gestita in modo efficace*, **consente al proponente e all'autorità competente di ottimizzare** la gestione delle **risorse** e dei **tempi** da dedicare, da un lato all'**elaborazione** del progetto **definitivo** e dello **studio di impatto ambientale**, dall'altro al **coordinamento** ed allo **svolgimento** della successiva **fase di valutazione**.

Il parere espresso dall'autorità competente potrà ritenere esaustivo il piano di lavoro presentato oppure, in caso contrario, prevedere che sia integrato da ulteriori punti. L'aver espresso un parere sul piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale non preclude la possibilità da parte dell'autorità competente, qualora lo ritenga necessario, di richiedere successivamente ulteriori informazioni nell'ambito della fase di valutazione.

*L'autorità competente assume tale **determinazione** in base alle **risultanze** dell'**istruttoria** condotta dall'**Organo tecnico**, secondo le modalità definite dall'articolo 11 della l.r. 40/1998.*

MODALITÀ

L'**Organo tecnico** compie l'**istruttoria** con il **supporto** tecnico-scientifico dell'**ARPA**, **verificando** se il piano di lavoro presentato dal proponente è adeguato ed esaustivo, attraverso un **esame contestuale ed integrato** delle seguenti **fonti** informative:

- ⇒ *gli **elementi informativi e valutativi** forniti dal **proponente** attraverso la presentazione degli elaborati previsti (progetto preliminare e relazione);*
- ⇒ *le **conoscenze ambientali e territoriali** risultanti dall'attività della Pubblica Amministrazione;*
- ⇒ *i **dati** e le **informazioni** in possesso dei **soggetti interessati** che l'autorità competente ha ritenuto opportuno convocare ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998 ed in relazione alle caratteristiche del progetto, sentiti attraverso lo strumento della conferenza di servizi;*





Ruolo e compiti del referente di direzione

⇒ *le **risultanze del confronto** con il **proponente** ed i **soggetti interessati** convocati dall'**autorità competente** sulla **documentazione presentata**.*

Al fine di **consentire** all'organo tecnico e quindi all'autorità competente di **esprimere con cognizione di causa** un parere sul piano di lavoro presentato, il proponente deve fornire **esaustivi elementi conoscitivi e valutativi** in ordine:

- alle **motivazioni** base della **proposta** di intervento ed alla sua **utilità**;
- agli **impatti ambientali** attesi del progetto **sull'ambiente**, inteso come insieme complesso di sistemi naturali ed antropici;
- al **piano di lavoro** per la **redazione** dello **studio** di impatto ambientale
- alle **metodologie** che si intendono adottare per l'**elaborazione** delle **informazioni** in esso contenute
- al **livello di approfondimento** delle informazioni in esso contenute

L'analisi per la redazione del piano di lavoro dovrà essere condotta dal proponente:


- sulla base della **preventiva definizione della situazione attuale dell'area potenzialmente interessata** da effetti diretti ed indiretti, conseguenti all'eventuale costruzione e gestione dell'opera o degli interventi che si intendono proporre;
- con **riferimento alle soluzioni alternative** tecnologiche e localizzative **che si intendono considerare**.

TEMPI

I **tempi istruttori** decorrono dalla **data di presentazione** della **domanda** corredata degli **elaborati**. L'**autorità competente**, verificata la correttezza e completezza formale degli elaborati - esprime un parere sul piano di lavoro presentato dal proponente **entro sessanta giorni** dalla **data di presentazione** della domanda.

Trascorso il termine di **sessanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza, **in assenza di pronuncia dell'autorità competente**, il **proponente può redigere lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto**.

Lo schema seguente illustra i **tempi previsti** per lo svolgimento dell'**istruttoria**.





Fase di Specificazione

L'IMPORTANZA DI UN APPROFONDIMENTO PRELIMINARE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Ogni proponente può utilmente condurre un approfondimento nella fase iniziale della progettazione per assicurare che lo studio di impatto ambientale consideri tutti i più rilevanti fatti e problemi inerenti il progetto ed il relativo contesto ambientale, indipendentemente dal fatto che intenda avvalersi della fase di specificazione.

Nell'ambito di tale approfondimento, è opportuno che il proponente consulti i soggetti interessati a vario titolo nel procedimento autorizzativo; tali consultazioni preliminari con le parti interessate potranno evitare successivi ritardi, qualora nuove problematiche emergano da consultazioni attivate solo dopo l'avvio della Fase di valutazione con la presentazione dello Studio di impatto ambientale.

È inoltre importante ricordare che, sebbene la specificazione possa essere considerata come una tappa limitata nel tempo della procedura di VIA che si chiude con l'espressione del parere da parte dell'autorità competente, l'attività di approfondimento deve continuare in modo tale che l'ambito di indagine dello studio di impatto ambientale possa essere aggiornato in corso d'opera alla luce di nuove informazioni (nuove problematiche o fatti, emersi durante gli studi ambientali, a seguito di modifiche nella concezione del progetto o ancora dalle consultazioni).

La legge regionale 40/1998 consente alle autorità competenti di chiedere ulteriori informazioni al proponente nella successiva fase di valutazione, anche se la richiesta di tali informazioni non era stata formalizzata nell'eventuale parere in esito alla fase di specificazione.

Conseguentemente, è importante che il proponente aggiorni costantemente il proprio piano di lavoro in modo tale da impedire i ritardi causati da tali richieste.

Una fase di specificazione efficace induce l'autorità competente e il proponente ad un dialogo sul progetto e sulle problematiche che solleva. Tale dialogo sarà supportato da consultazioni con i soggetti interessati, nonché da visite sopralluoghi al sito e al territorio circostante.

Sia che venga attuata secondo i dettami della legge regionale sia che venga condotta autonomamente dal proponente, come buona pratica, la fase di specificazione porta un grande numero di benefici.

- Contribuisce ad assicurare che lo Studio di impatto ambientale, presentato per la fase di valutazione ed utilizzato quindi per il processo decisionale, fornisca un quadro completo degli effetti importanti del progetto, inclusi aspetti di particolare interesse nei confronti di gruppi ed individui interessati dalle ricadute.
- Contribuisce a focalizzare le risorse del proponente sugli aspetti importanti per il processo decisionale dell'autorità competente ed evita di dissipare risorse e tempo su problematiche di poca rilevanza.
- Contribuisce ad assicurare che lo Studio di impatto ambientale fornisca un punto di vista equilibrato e non sia caricato di informazioni irrilevanti per il processo decisionale dell'autorità competente.
- Stimola consultazioni precoci tra il committente e l'autorità competente, nonché con i soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, le altre parti interessate ed il pubblico, circa il progetto ed i suoi impatti ambientali.





- Contribuisce ad una efficace pianificazione, programmazione e gestione degli studi finalizzati alla redazione del SIA.
 - Può identificare alternative al progetto proposto e misure di mitigazione che dovrebbero essere considerate dal proponente.
 - Può identificare altre norme e controlli che possono essere rilevanti per il progetto e fornisce opportunità per il necessario lavoro di coordinamento dei procedimenti autorizzativi.
 - Riduce i rischi di ritardi causati dalla richiesta di ulteriori informazioni dopo la presentazione della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale corredata del progetto definitivo e dello Studio di impatto ambientale.
 - Riduce i rischi di disaccordo sui metodi per la valutazione degli impatti (rilevamenti dello stato attuale, metodi di predizione e criteri di valutazione) dopo la presentazione dello Studio di impatto ambientale.
-





Fase di Valutazione della Procedura di VIA

OBIETTIVI, MODALITÀ E TEMPI

OBIETTIVI

La fase di **valutazione** della procedura di VIA è **finalizzata** ad esprimere un **giudizio** sulla **compatibilità ambientale** di un **progetto** e, **qualora questo sia positivo**, al **rilascio coordinato** delle **autorizzazioni** ambientali, urbanistiche e degli altri atti di analoga natura, necessari per la **realizzazione** e l'**esercizio** dell'opera o intervento (artt. 12 e 13 l.r. 40/1998, art. 23 e ss. d.lgs. 152/2006).

In altre parole, mediante la fase di valutazione, attraverso un'**analisi integrata e contestuale** di diversi **elementi informativi**, l'autorità competente **giudica** se gli **interventi** e le **opere** previsti da un **progetto** e la loro **gestione** nel **tempo** fino all'eventuale **dismissione** e fase di **recupero** ambientale o **riutilizzo** ad altri fini, risultano:

***coerenti** (non in contraddizione) e **congrui** (adeguati, proporzionati alle esigenze)*

nei confronti degli **obiettivi** di **salvaguardia**, **tutela** e **miglioramento** della **qualità** dell'**ambiente** e della **qualità** della **vita**, di **valorizzazione** delle **risorse**, *nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali* (artt. 3 e 12).

Qualora tale **giudizio** sia **positivo**, la fase di valutazione si conclude non solo con l'*espressione formale* del **giudizio**, ma anche con il **rilascio coordinato** delle **autorizzazioni** ambientali, urbanistiche e degli altri atti di analoga natura, necessari per la **realizzazione** e l'**esercizio** dell'opera o intervento (artt. 12 e 13).

Il **coordinamento** e l'**unificazione** delle **procedure** relative ad autorizzazioni, nullaosta, pareri o altri atti di analoga natura, *nell'ambito dell'istruttoria della fase di valutazione*, avviene utilizzando lo strumento della **Conferenza di Servizi**.

L'espressione del Giudizio di compatibilità da parte dell'Autorità competente avviene in base alle **risultanze** dell'**istruttoria** condotta dall'**Organo tecnico**, secondo le modalità definite dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 40/1998.

MODALITÀ

L'**Organo tecnico** compie l'**istruttoria** con il **supporto** tecnico-scientifico dell'**ARPA**, **valutando la compatibilità ambientale dell'intervento proposto**, attraverso un **esame contestuale ed integrato** delle seguenti **fonti** informative:

- ⇒ *gli **elementi informativi e valutativi** forniti dal **proponente** attraverso la presentazione degli elaborati previsti (progetto preliminare e definitivo, studio di impatto ambientale, sintesi in linguaggio non tecnico);*
- ⇒ *le **conoscenze ambientali e territoriali** risultanti dall'attività della Pubblica Amministrazione;*
- ⇒ *i **dati** e le **informazioni** in possesso dei **sogetti interessati** individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti attraverso lo strumento della conferenza di servizi, unitamente ai rispettivi **pareri**, eventualmente resi;*
- ⇒ *le **risultanze** dell'eventuale **inchiesta pubblica** o del **confronto** con il **proponente** (art. 14, commi 3 e 4);*
- ⇒ *le **osservazioni del pubblico** pervenute.*





Ruolo e compiti del referente di direzione

Al fine di **consentire** all'organo tecnico e quindi all'autorità competente di **esprimere con cognizione di causa** un giudizio sulla compatibilità ambientale delle opere o degli interventi proposti, il proponente deve fornire **esaustivi elementi conoscitivi e valutativi** in ordine a quanto specificato nell'**allegato D** alla l.r. 40/1998 **oppure**, qualora abbia richiesto la **fase di specificazione** dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo le **indicazioni** in essa **stabilite**.

È **interesse del proponente** presentare **integralmente i dati e le informazioni significativi** alla base delle **analisi e valutazioni compiute**: in tal modo l'**autorità competente** potrà, in fase istruttoria, **ripercorrere** e contestualmente **verificare** il **percorso logico** che il **proponente** ha **compiuto** per definire e proporre la soluzione progettuale, tecnologica e localizzativa, da lui stesso ritenuta più compatibile con l'ambiente.

TEMPI

I **tempi istruttori** decorrono dalla **data di presentazione della domanda** ed avvenuto **deposito** degli **elaborati**, di cui deve essere dato **avviso** a mezzo **stampa** e sul sito **web** della Regione.

Oltre che presso l'apposito ufficio della Regione, gli elaborati sono depositati presso gli uffici delle Province e dei Comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione (cfr. art. 23 d.lgs. 152/2006).

Elaborati tecnici di specifico interesse sono, inoltre, predisposti dal proponente per i **soggetti titolari** della funzione di rilascio delle **autorizzazioni**, dei **nulla osta**, dei **pareri** o degli **altri atti** di analoga natura, per consentire il coordinamento dei procedimenti autorizzativi di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998.


L'**autorità competente**, verificata la correttezza e completezza formale degli elaborati - esprime il **giudizio di compatibilità ambientale entro 150 giorni** dalla **data di avvenuto deposito**.

I tempi istruttori possono essere interrotti per consentire l'elaborazione e l'invio di eventuali integrazioni; in tal caso il **giudizio** sarà **espresso entro 90 giorni** dalla data di trasmissione della **documentazione integrativa**.


Qualora siano necessari **accertamenti** e **indagini** di particolare **complessità**, l'**autorità competente** può prolungare la fase sino a un massimo di **ulteriori 60 giorni**.

Gli schemi seguenti illustrano i **tempi previsti** per lo svolgimento dell'**istruttoria** e per la presentazione delle **osservazioni**.





Lo schema seguente illustra i **tempi previsti** per lo svolgimento dell'**istruttoria** e per l'eventuale ulteriore presentazione delle **osservazioni**, qualora l'istruttoria stessa venga interrotta per consentire l'elaborazione e l'invio di eventuali integrazioni.





LO STRUMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La **conferenza di servizi** prevista dall'**articolo 13** della l.r. 40/1998 viene **indetta** dall'autorità competente per **svolgere l'istruttoria integrata** della fase di **valutazione** e **coordinare** le diverse **procedure**.

Utilizzando lo **strumento** della **conferenza di servizi**, nell'ambito dell'**istruttoria condotta** dall'**Organo tecnico** con il supporto dell'**ARPA**, l'**autorità competente**:

- ⇒ **effettua** l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi;
- ⇒ **verifica** se sussistono le condizioni per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, presupposto indispensabile per i successivi approfondimenti istruttori funzionali anche al rilascio coordinato delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura necessari;
- ⇒ **acquisisce** autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche, nel caso sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

Alla conferenza di servizi **partecipano i soggetti interessati** individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998, attraverso i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza.

Le determinazioni concordate nella conferenza di servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza.

La conferenza di servizi si svolge attraverso le seguenti **fasi**:

1. **Preliminare**, in cui vengono esaminate tutte le problematiche relative al progetto e le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione ed esercizio, discendenti dalla normativa vigente, attraverso un loro esame contestuale ed integrato.
2. **Consultiva**, finalizzata ad una valutazione integrata di impatto e di bilancio ambientale complessivo, che tenga conto anche degli apporti derivanti dalla partecipazione del pubblico (art. 14), per verificare se sussistono o meno le condizioni di compatibilità ambientale per continuare nei lavori della conferenza finalizzati anche al rilascio delle autorizzazioni.
3. **Decisoria**, per il rilascio coordinato delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'opera, se nelle fasi precedenti sono emerse le indispensabili condizioni di compatibilità ambientale.

Nella **prima riunione** della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano individuano le autorizzazioni che saranno assorbite dal giudizio di compatibilità ambientale, vale a dire costituiranno parte integrante necessaria del provvedimento finale nonché le ulteriori procedure da coordinare nei termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

La l.r. 40/1998 prevede infatti che, qualora il progetto risulti compatibile dal punto di vista ambientale, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto siano oggetto di "rilascio coordinato" in sede di giudizio di compatibilità ambientale (art. 13, commi 3 e 4).





Nei casi eccezionali in cui non sia possibile il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni nei termini sopra richiamati, la conferenza di servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

L'autorità competente **invita, almeno una volta, il proponente** a partecipare alle riunioni previste per la conferenza di servizi (art. 13, c. 6).

Nel caso di mancata partecipazione di una amministrazione regolarmente convocata alla conferenza o di partecipazione tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, o ancora in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si procede come disposto dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Nota bene: qualora durante l'istruttoria integrata della conferenza di servizi si verifichi la non sussistenza delle condizioni per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, la conferenza stessa chiuderà i lavori senza procedere nell'istruttoria integrata funzionale al rilascio delle singole autorizzazioni. L'autorità competente, preso atto anche delle risultanze istruttorie, esprimerà il giudizio di compatibilità ambientale negativo.

